

INFORMATIVA N. 2 / 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

**Oggetto: COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE MA
ATTENZIONE AI RUOLI SCADUTI.**

Riferimenti: art. 8 c. 18 e 19 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 (Decreto Semplificazioni); art. 27, comma 18, D.L. n. 185 del 29 novembre 2008; art. 31, comma 1 D.L. n. 78/2010; Circolare Agenzia delle Entrate n. 13/E dell'11 marzo 2011.

PREMESSA

Si ricorda che il limite del credito annuale iva compensabile liberamente anche con home banking a partire dal **16/01/2014** è pari ad **euro 5.000,00** (codice tributo 6099 anno 2013).

Qualora esistano **ruoli relativi ad imposte erariali, scaduti e per importi superiori ad euro 1.500,00** è operativo (dal 1 gennaio 2011) il blocco delle compensazioni.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA ANNUALE

Le modalità di compensazione del credito iva annuale vengono così riassunte:

- **fino a 5.000,00 euro** il credito iva è liberamente compensabile anche con home banking;
- **da 5.001,00 a 15.000,00 euro** occorre prima inviare la dichiarazione iva annuale e poi effettuare la compensazione obbligatoriamente con il canale **entratel** (prima scadenza utile **17/03/2014**);
- **oltre 15.000,00 euro** occorre prima inviare la dichiarazione iva annuale con apposizione del visto di conformità ad opera di un professionista abilitato e poi procedere alla compensazione obbligatoriamente con il canale **entratel** (prima scadenza utile **17/03/2014**).

BLOCCO COMPENSAZIONI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

ATTENZIONE:

NON è possibile compensare alcun credito d'imposta (incluso quindi il credito iva annuale) in presenza di **ruoli scaduti per importi uguali o superiori ad euro 1.500,00 (comprensivo di sanzioni, interessi, aggi e interessi di mora).**

Ambito applicativo

L'operatività del blocco in esame è circoscritto ai **crediti e debiti** relativi alle sole imposte **erariali** (ad esempio **IRPEF, IRES, IVA**, imposte sostitutive, **RITENUTE FISCALI** alla fonte, anche **IRAP** ecc. ...) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali INPS, contributi assistenziali INAIL, ecc ...

Ruoli che impediscono la compensazione

Per trovare applicazione il divieto, devono essere scaduti i termini di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ossia **deve essere decorso il termine di pagamento di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento**. Pertanto la preclusione non opera se la compensazione è eseguita entro 60 giorni dalla notifica della cartella, e sempre che non siano presenti (altri) ruoli scaduti.

Nel caso sia in corso la sospensione della riscossione oppure in caso di *regolare* pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente non è considerato inadempiente e *può quindi ricorrere alla compensazione*.

Modalità di pagamento debiti scaduti

Il blocco della compensazione è superabile:

- 1) estinguendo prima eventuali debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti;
- 2) in alternativa è possibile prima pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e accessori *compensandole con crediti erariali*. Per fare ciò il contribuente deve utilizzare una speciale forma di compensazione, vale a dire l'F24 Accise, codice tributo RUOL, dopo di che potrà procedere alla ordinaria compensazione del credito residuo.

L'esistenza di debiti iscritti a ruolo può essere verificata dal contribuente accedendo dal sito di Equitalia S.p.A. <http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms> al proprio *Estratto conto* mediante le credenziali (nome utente e password) fornite dall'Agenzia delle entrate e/o dall'Inps o recandosi presso gli sportelli degli agenti della riscossione.

Sanzioni

In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la **sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori**, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

ATTENZIONE:

chi desidera effettuare la compensazione del credito iva annuale 2013 fino all'importo massimo di 5.000 euro prima che la dichiarazione annuale Iva venga controllata dallo Studio Borsaro, deve assicurarsi che il **credito iva sia esistente**.

L'articolo 27, comma 18, D.L. n. 185/2008 prescrive infatti che *"l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la **sanzione dal 100% al 200%** della misura dei crediti stessi"*.

LO STUDIO RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti.

Verona, 13/01/2014

avv. Luigi Borsaro